



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO (ex Commissione Tributaria di primo grado di TRENTO) Sezione 2, riunita in udienza il 18/03/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 18/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 32/2021 depositato il 10/03/2021

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - S.r.l. - 02478610583

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52ID10872254 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

"

Ricorrente: Conclusioni: a) accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
b) condannare il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio.

Resistente: Conclusioni: Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'atto impugnato.

Con vittoria di spese di giudizio nella misura che codesta Onorevole Commissione vorrà liquidare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In fatto ed in diritto

Si può premettere che la novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 52 co. 5 Legge 18.06.2009, n. 69 (secondo cui "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi") impone un'applicazione più rigorosa dell'art. 36 co. 2 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il quale dispone che la sentenza deve contenere "... la concisa esposizione dello svolgimento del processo ..." e "... la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto."

Su tale premessa si precisa che "Ricorrente_1", con sede in Luogo_1, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede della società, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso da I.C.A. s.r.l. meglio indicato in epigrafe, ritenendolo illegittimo.

In particolare la ricorrente rappresentava come il concessionario avesse erroneamente ritenuto assoggettabili ad imposta i cartelli individuati nell'avviso di accertamento, sia perché l'ente Ricorrente_1 è, oltre che ente commerciale, altresì, se non principalmente, ente erogante servizi di pubblico interesse, sia perché i cartelli assoggettati ad imposta sono in realtà cartelli stradali indicatori della sede dell'ufficio postale, e non messaggio pubblicitario. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio.

Si costituiva ritualmente in giudizio la società I.c.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, affermando l'erroneità degli assunti di controparte ed affermando l'assoggettabilità a tributo di quelli che erano sicuramente dei cartelli pubblicitari e non direzionali, da intendersi come tali a mente del codice della strada. Citava al riguardo giurisprudenza della Suprema Corte che riteneva di conferma delle proprie tesi ed istanze. Concludeva chiedendo "rigettare il ricorso per i motivi sopra esplicitati. Con vittoria di spese di giudizio, nella misura che codesta Onorevole Commissione vorrà liquidare."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato.

Oggetto della vertenza è la tassabilità di quelli che vengono definiti dall'ente accertatore dei "mezzi pubblicitari (freccie)" installati sul territorio comunale e che indicano l'ubicazione dell'ufficio locale di Ricorrente_1.

Occorre dunque preliminarmente verificare se si tratti effettivamente di cartelli pubblicitari, o non piuttosto di cartelli direzionali, come tali regolamentati dal Codice della Strada.

Al riguardo va altresì premesso che l'Ente Ricorrente_1, sebbene sia, pacificamente ed incontestabilmente, ente con finalità commerciali, è altresì ente fornitore di servizi di pubblico interesse. Nel caso che ci occupa, dunque, occorre verificare da un canto se i "cartelli" in argomento siano dei veri e propri cartelli pubblicitari, e non piuttosto dei cartelli indicatori stradali, e quindi, in tal caso, se essi siano assoggettabili a tassazione anche per l'ente Ricorrente_1, in quanto ente fornitore di servizi di pubblico interesse.

Alle domande può darsi risposta unitaria e negativa rispetto all'assoggettabilità ad imposizione. I cartelli in argomento, ben individuati nella documentazione allegata agli atti e nient'affatto contestata, hanno forma e dimensioni tipiche dei cartelli direzionali regolamentati dal D.P.R. 495/1992 (Codice della Strada), e pertanto di per sé esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Erroneo è il richiamo di parte resistente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17852 del 03.09.2004, in quanto riferita a società esclusivamente commerciale, e dunque da ritenersi non in termini. La funzione pubblicitaria svolta - ed affermata - in quella fattispecie, non è corrispondente a quella riferibile al presente giudizio.

Non ogni messaggio di indicazione può essere considerato come funzionale al richiamo di clientela ovvero tale da risultare obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente ad una massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda.

Nel caso di specie va, al contrario, evidenziato che difetti proprio il presupposto impositivo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

I cartelli in argomento, pur facendo - ovvio quanto necessario - riferimento all' "impresa" Ricorrente_1, deve ritenersi esclusivamente una indicazione in ordine alla localizzazione dell'ufficio, utile all'utenza, ma non tale da aumentare il portato commerciale dell'azienda.

Errata è altresì l'interpretazione di l.c.a. sulle Circolari e Risoluzioni ministeriali richiamate. Appare fuor di dubbio che l'indicazione contenuta nella Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 48 del 01.04.1996 (che richiama anche la Risoluzione Ministeriale n. 26/E) sia nel senso di affermare che "E' inapplicabile il presupposto impositivo laddove la funzione sia meramente indicativa [...]" e non - o non anche - di promozione commerciale. In altri termini le insegne "Ricorrente_1" (così come quelle "postamat" e "bancomat") non sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità perché non assolvono ad una funzione di propaganda (tipica del campo della pubblicità), diretta ad ottenere dai clienti la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio, ma soddisfano esclusivamente nei confronti del pubblico la fondamentale funzione informativa. Va al riguardo evidenziato come compito precipuo dell'ufficio postale sia quello di rendere un servizio a tutta l'utenza nazionale.

I cartelli indicatori "Ricorrente_1" o "R_1" che l'ente concessionario vorrebbe assoggettare ad imposta non rientrano in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essi non si pongono l'obiettivo di promuovere domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di R_1

Ric_1, ma soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dell'ufficio presso il quale è consentito fruire dei servizi forniti da quell'operatore. Tale scritta/insegna esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità. Il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario.

Va poi ancora considerato che l'indicazione in esame segnala la possibilità per l'utenza di espletare, presso quel determinato luogo, tutta una serie di servizi che tale utenza ha già acquistato, o che ha già intenzione di acquistare, e di cui può avvalersi nell'osservanza di condizioni contrattuali già da essa accettate e previste.

Dunque, non di incremento ed impulso di nuova domanda di mercato si tratta, bensì di indicazione e segnalazione di un luogo dove sia possibile fruire di funzioni e servizi che già hanno trovato collocazione sul mercato, e la cui promozione pubblicitaria - se vi è stata - è stata svolta in precedenza, con diversa modalità ed in diversi luoghi e tempi.

Il decreto istitutivo n. 507/1993 prende in considerazione, agli artt. 5 e 17 (pur al netto della loro attuale abrogazione in esito alla normativa emergenziale di cui alla Legge 27.12.2019, n. 160 per la pandemia mondiale) - per esentarlo dall'imposta - quel messaggio (rectius: un generico messaggio) che sia privo di rilevanza pubblicitaria nel senso appena indicato, in quanto svolgente la funzione pratica e sostanziale non di promozione di mercato, bensì di mero "avviso al pubblico". Fattispecie che viene sì recuperata a tassazione, ma solo quando, per le ingenti dimensioni dell'avviso (individuate dal legislatore nella superficie superiore al mezzo metro quadrato), quest'ultimo mostri di andare al di là dello scopo suo proprio, così da risultare effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi (cfr. art. 17, 1 co., lett. b), circostanza che in questo caso, all'evidenza, non ricorre.

Si ritiene infine opportuno rammentare che la Giurisprudenza di legittimità insegna come, in base all'art. 5 del D.Lgs. 507/93 "[...] La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.", ed ancora che "Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato", e quindi afferma il principio secondo cui il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va appunto ricercato "[...] nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo" (Cass. ord. 6714/17), e quindi nello scopo di "[...] promuovere la domanda di beni o servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile" (cfr. Cass. Civ. 2629/15).

Dalla esplicitata disamina della fattispecie, e dai principi così espressi - fatti propri senza riserve da questa Commissione - non può che derivare l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Alla soccombenza segue la condanna di I.C.A. s.r.l. a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Relativamente al rimborso, unitamente a diritti e spese, anche del contributo unificato versato da parte ricorrente, si ritiene opportuno precisare che la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (confermativa dell'indirizzo già affermato con le sentenze n. 29679/17 e n. 23830/15 ha ribadito che "In tema di spese processuali, [...] la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese [...]").

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che determina in euro 500,00 onnicomprensive, oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Trento, 18 marzo 2022